SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 marzo 1989**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni.* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1988.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1989.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 26 gennaio 1989.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 26 gennaio 1989.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1989.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di gennaio 1989.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1989.

Obbligazioni fondiarie «18,30%, 18%, 17,50%» sorteggiate nel mese di gennaio 1989.

Obbligazioni fondiarie «13,50%, 13%, 12%, 11%, 10%» sorteggiate nel mese di gennaio 1989

Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1989.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1989.

Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1989.

Banco di Sardegna:

Sezione autonoma opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 30 gennaio 1989.

Sezione autonoma credito fondiario

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 gennaio 1989.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1989.

Cassa di risparmio di Gorizia:

Sezione di credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1989.

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 gennaio 1989.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 9 febbraio 1989.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 30 gennaio 1989.

Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese: Rimborso di obbligazioni.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:

Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 30 gennaio 1989.

Cartelle fondiarie, agrarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 2 febbraio 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1989, n. 83.

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

Art. 2.

Requisiti dei consorzi per il commercio estero

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti del codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle società consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; è fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilità delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.

Art. 3.

Agevolazioni tributarie

1. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 1 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

Contributi finanziari annuali

1. Ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero,

corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1) del primo comma dell'articolo 2195 del codice civile, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentantive a livello nazionale;

f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile che richiede i contributi.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato stesso.

Art. 5.

Ammontare dei contributi

1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.

2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 200 milioni di lire.

3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.

4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. I contributi previsti dall'articolo 4 a favore dei consorzi per il commercio estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi annui, si fa fronte per gli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributi ai consorzi e alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione) del codice civile è il seguente:

«Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

(omissis);

5) altre attività ausiliarie delle precedenti».

— La legge n. 443/1985 è la legge-quadro per l'artigianato.

— Il testo dell'art. 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

«Il CIPI provvede:

(omissis);

f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge».

— Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa».

Note all'art. 2:

— L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 443/1985 è il seguente:

«Art. 6 *(Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane)*. — I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente art. 5

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minore dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni».

— La legge n. 240/1981 reca: «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, e dall'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, è il seguente:

«Art. 9 *(Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali)*. — Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:

1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto:

2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni di importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;

5) i servizi, di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione;

8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

9) i trattamenti di cui all'art. 176 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati o per conto del prestatore di servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;

10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato;

11) il transito nei trafori internazionali;

12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori della Comunità economica eruropea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa».

Nota all'art. 4:

Per il testo del primo comma, numero 1), dell'art. 2195 del codice civile si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno si veda nelle note all'art. 2.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 788):

Presentato dal sen. VETTORI ed altri il 21 gennaio 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 22 aprile 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 2 agosto 1988, 20, 27 ottobre 1988; 9 novembre 1988 e approvato il 10 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n 3365):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 30 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla III commissione e approvato l'8 febbraio 1989.

89G0093

LEGGE 7 marzo 1989, n. 84.

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1497):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro del tesoro (AMATO) il 9 gennaio 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 9 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 gennaio 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 18 gennaio 1989.

Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 1989 (atto n. 1497/*A* - relatore sen. FAVILLA)

Esaminato in aula e approvato il 7 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3627):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 febbraio 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 febbraio 1989.

Esaminato dalla III commissione il 15 febbraio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1989.

89G0121

LEGGE 7 marzo 1989, n. 85.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 4.

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disponibilità del citato capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono utilizzate, nel limite massimo di lire 11 miliardi, per la concessione di un contributo dello Stato per agevolare il prepensionamento dei dipendenti di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Detto contributo è pari ad una quota dei ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS. È conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 10-*bis* del predetto articolo 9, fermo restando che gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del citato articolo 9 e del presente comma restano a carico delle aziende, imprese e ditte. Le restanti disposizioni di cui al medesimo comma 10-*bis* si applicano fino al 31 dicembre 1989. Il prepensionamento è effettuato con le modalità di cui al richiamato articolo 9. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce la quota dei ratei di pensione da corrispondere e le ulteriori modalità applicative. Le disponibilità di cui al primo periodo del presente comma devono coprire per ogni beneficiario una spesa per contributi pari al valore attuale della quota dei ratei di pensione relativa ad un arco temporale di sei anni».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 7 aprile 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1498):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) il 9 gennaio 1989.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 9 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 e 17 gennaio 1989.

Esaminato dalla 8ª commissione il 18 gennaio 1989.

Relazione scritta annunciata il 6 febbraio 1989 (atto n. 1498/*A* - relatore sen. MARNIGA).

Esaminato in aula e approvato il 7 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3630):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 10 febbraio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 febbraio 1989.

Esaminato dalla XI commissione il 28 febbraio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1989.

89G0122

LEGGE 9 marzo 1989, n. **86**.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che conseguono:

a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti trattati.

2. Con le modalità stabilite dalla presente legge, il Governo assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari.

Art. 2.

Legge comunitaria

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria per l'anno in riferimento).

2. Il disegno di legge è presentato alle Camere entro il 1° marzo successivo.

3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si dà conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.

4. All'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria».

Art. 3.

Contenuti della legge comunitaria

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4.

Art. 4.

Attuazione in via regolamentare

1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera *c)*.

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera *b)*, ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

Art. 5.

Attuazioni modificative

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*.

Art. 6.

Decisioni delle Comunità europee

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.

2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

Art. 7.

Relazione semestrale al Parlamento

1. Il Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario in cui sono esposti i princípi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, gli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale. In tale occasione il Governo riferisce altresì al Parlamento sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno, sui propri orientamenti al riguardo nonché, successivamente, sull'andamento dell'attuazione del programma medesimo.

Art. 8.

Integrazione della relazione di cui all'articolo 2 secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871

1. La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, è integrata con un'apposita parte sull'attività del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunità europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonché, per ciò che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee.

2. Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa.

Art. 9.

Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti.

Art. 10.

Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione

speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 11.

Inadempimenti delle regioni e province autonome

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta:

a) dal commissario del Governo, che la presiede;

b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;

c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera *b)*.

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo.

Art. 12

Inadempimenti degli enti pubblici

1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una regione o da una provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.

2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce ad un commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.

Art. 13.

Iniziative per la coesione europea ed il mercato interno

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri.

2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi.

Art. 14.

Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839

1. All'articolo 7 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunità europee cui esso si riferisce».

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), come modificato dalla presente legge, è il seguente

«Art. 10. *(Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne dà comunicazione alle Camere, nonché per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome.

2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 20 della legge n. 183/1987 è il seguente:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici).* — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 871/1965 (Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), è il seguente: «Dal 1965, ogni anno, entro il 31 dicembre il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla Comunità economica europea e sulla Comunità europea dell'energia atomica dalla loro costituzione in poi, anche in relazione alle deleghe ricevute».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 183/1987 è il seguente:

«Art. 2 (*Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica*). — 1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;

b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.

2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro».

Nota all'art. 11:

Il testo dell'art. 6, terzo comma, del D.P.R. n. 616/1977, riguardante l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 in materia di delega e di trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente: «Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata,

un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale».

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 183/1987 è il seguente

«Art. 1 *(Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie).* — 1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarrà delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 839/1984 (Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7. — Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, mediante annotazioni in calce al testo della legge.

Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunità europee cui esso si riferisce».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 835):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie (LA PERGOLA) il 4 febbraio 1988.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 febbraio 1988, con pareri della commissione 3ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione il 20, 27 luglio 1988; 28 settembre 1988; 12, 13, 19, 20 ottobre 1988.

Relazione scritta annunciata l'8 novembre 1988 (atto n. 835/*A* - relatore sen. GUIZZI).

Esaminato in aula l'8 novembre 1988 e approvato il 9 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3359):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 novembre 1988, con parere della commissione III.

Esaminato dalla I commissione il 19, 24, 25 gennaio 1989.

Relazione scritta annunciata il 2 febbraio 1989 (atto n. 3359/*A* - relatore on. CARDETTI).

Esaminato in aula il 14 febbraio 1989 e approvato, con modificazioni, il 15 febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 835/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 18 febbraio 1989, con parere della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 1° marzo 1989.

89G0123

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1989.

Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che l'impiego delle tecnologie informatiche nella pubblica amministrazione deve essere nel suo insieme coordinato per ragioni di funzionalità e di risparmio e, in ogni caso, finalizzato al perseguimento di definiti obiettivi, individuabili nell'accrescimento del livello dei servizi alla collettività e nell'attivazione di sistemi di supporto alle decisioni di Governo ed alle attività di gestione amministrativa;

Ritenuto di dover disciplinare, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le forme e modalità di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega al Ministro per la funzione pubblica;

Di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, coordina le iniziative, in gestione diretta o in concessione, e pianifica gli investimenti in materia di automazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. A tali fini, il Dipartimento della funzione pubblica:

definisce gli obiettivi in ordine ai criteri organizzativi, alle metodologie ed alle strategie di utilizzazione e di sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

individua, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui al primo comma del presente articolo, aree funzionali nelle quali avviare e coordinare progetti intersettoriali di automazione di particolare rilievo;

verifica la conformità delle iniziative di automazione agli obiettivi indicati e valuta i risultati di costi e benefici;

emana direttive per la standardizzazione delle modalità di interscambio delle informazioni e della documentazione su supporti informatici e telematici;

predispone programmi per il reclutamento di personale specialistico e di formazione degli utilizzatori, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica ammini-

strazione ed in collaborazione con le università, le amministrazioni pubbliche e con altri soggetti pubblici e privati;

assume iniziative di carattere legislativo e normativo concernenti l'impiego e lo sviluppo dell'informatica nelle amministrazioni pubbliche ed esprime parere in ordine a disegni e proposte di legge sullo stesso argomento.

Art. 2.

1. Il Provveditorato generale dello Stato, ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa, in relazione agli indirizzi generali emanati dal Dipartimento della funzione pubblica:

verifica che gli schemi di convenzione in materia di automazione, da stipulare dalle amministrazioni statali con aziende specializzate, siano conformi ai vigenti capitolati d'oneri;

valuta la congruità tecnico-economica dei progetti di automazione inseriti nei programmi predisposti dalle amministrazioni statali ai sensi del successivo art. 4;

organizza banche dati delle gare e degli appalti per la fornitura di prodotti e servizi informatici nelle amministrazioni statali.

Art. 3.

1. All'avvio ed al coordinamento dei progetti intersettoriali di cui al secondo comma del precedente art. 1 provvede il Dipartimento della funzione pubblica.

A tali fini, con propri decreti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro:

attribuisce la realizzazione dei progetti intersettoriali ad una o più delle amministrazioni interessate, ovvero, d'intesa con le amministrazioni medesime, ad aziende specializzate, anche a carattere consortile;

valuta, per ciascuno dei progetti intersettoriali, le risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie.

Per la copertura degli oneri da porre a carico del bilancio dello Stato, sono utilizzate le somme trasferite sullo stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del ventottesimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con l'amministrazione statale a più rilevante competenza istituzionale nei singoli progetti, è nominato un funzionario, scelto fra i dirigenti generali delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, responsabile della verifica dei tempi di attuazione, dell'osservanza delle modalità tecniche, organizzative ed operative, del rispetto del piano finanziario e dei risultati di ciascuno dei progetti intersettoriali.

3. I responsabili di progetto trasmettono annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una dettagliata relazione sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti.

Art. 4.

1. In relazione agli obiettivi di cui al secondo comma del precedente art. 1, le amministrazioni pubbliche approvano secondo i rispettivi ordinamenti un programma triennale di automazione.

Entro il 31 ottobre 1989, nei limiti e con le modalita che saranno precisate con successivi atti, i programmi sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica ai fini del coordinamento generale dei sistemi informativi pubblici e della verifica della conformità agli obiettivi.

I programmi di automazione sono aggiornati annualmente e comunicati entro il 30 giugno con le modalità di cui al precedente comma.

Dal programma e dagli aggiornamenti sono esclusi i progetti concernenti iniziative di carattere segreto.

2. I programmi comprendono:

la descrizione degli obiettivi che s'intendono perseguire con l'automazione, in rapporto al profilo normativo, funzionale ed organizzativo dell'amministrazione, con specifico riferimento ai costi-benefici non solo economici ma anche di efficienza e/o di servizio alla collettività,

la descrizione dei progetti di automazione già realizzati o in fase di attivazione, con indicazione dei vincoli normativi, organizzativi, finanziari o di altro ordine che ne hanno ritardato la realizzazione o limitato i risultati rispetto agli obiettivi e delle iniziative assunte per la rimozione dei vincoli medesimi;

i principi di base, l'architettura generale dei singoli progetti di automazione da realizzare e/o da razionalizzare, gli interscambi e i collegamenti da attivare ai fini di una migliore ed economica utilizzazione dei sistemi, le procedure da automatizzare, le risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie, i volumi di lavoro, i tempi e le modalità di realizzazione;

le modifiche da apportare alla organizzazione ed alle procedure per effetto dell'attivazione di sistemi informatici;

le modalità di informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

le indicazioni sull'organizzazione del personale tecnico nella fase di avvio dei progetti ed in fase di regime, nonché le linee di politica di reclutamento di personale specialistico e di formazione degli utilizzatori e del personale coinvolto, anche indirettamente, nei programmi di automazione.

3. Salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 3 e qualora gli ordinamenti non prevedano una specifica unità operativa, presso ciascuna amministrazione pubblica è nominato un responsabile del programma e degli aggiornamenti, nonché della realizzazione dei relativi progetti nei tempi e con le modalità previste.

Art. 5.

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica una dettagliata relazione sullo stato di realizzazione e di operatività dei progetti di automazione rispetto alle indicazioni ed ai tempi previsti dai rispettivi programmi, sui risultati raggiunti e sui costi-benefici.

La relazione è redatta secondo un modello approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

2. Per assicurare il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione delle amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica:

pubblica i programmi, i relativi aggiornamenti annuali e le relazioni di cui al primo comma, con le osservazioni in merito alla conformità rispetto agli obiettivi e invia detta documentazione a tutte le amministrazioni pubbliche interessate;

individua, sentito per le amministrazioni statali il Ministero del tesoro, carenze ed eccedenze di attrezzature e di programmi ed indica con atti d'indirizzo alle amministrazioni i modi per razionalizzarne la disponibilità e l'uso.

Art. 6.

1. La documentazione amministrativa delle amministrazioni pubbliche è redatta in modo da permetterne la memorizzazione e la ricerca con procedure automatizzate.

2. Con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, saranno definiti standards operativi ai fini dell'adeguamento delle procedure di redazione dei documenti e degli atti di cui al presente articolo, sulla base degli indirizzi e delle proposte di una commissione costituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica e composta da esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, qualificati nella materia.

3. I programmi applicativi e i sistemi diretti a consentire il funzionamento dei mezzi elettronici di elaborazione possono essere utilizzati anche da centri elaborazione dati di amministrazioni pubbliche diverse da quella per la quale sono stati realizzati, fatti salvi i diritti di proprietà di terzi.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono l'applicazione delle misure per la sicurezza dei centri elaborazione dati, la segretezza e la riservatezza dei dati contenuti negli archivi automatizzati, il numero delle copie dei programmi dei dati memorizzati da conservare, le modalità per la loro conservazione e custodia.

Art. 7.

1. La commissione per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione, istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, formula proposte:

sulla definizione degli obiettivi e sugli indirizzi generali di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione;

sulla individuazione delle aree funzionali e sull'avvio ed il coordinamento nelle stesse di progetti di automazione a carattere intersettoriale di particolare rilievo;

sui programmi triennali di automazione predisposti dalle amministrazioni pubbliche;

sui programmi di reclutamento di specialisti informatici e di formazione degli utenti finali;

sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti pubblici addetti al settore informatico;

sulle iniziative di carattere legislativo e normativo concernenti l'impiego e lo sviluppo dell'informatica nelle amministrazioni pubbliche.

Art. 8.

1. La relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, riporta dati ed elementi:

sulle linee di sviluppo del processo d'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento allo stato di realizzazione dei progetti previsti dai programmi di automazione;

sull'attuazione di progetti intersettoriali nelle aree funzionali;

sulle iniziative per il reclutamento di specialisti e per la formazione degli utilizzatori, intraprese dal Dipartimento della funzione pubblica e coordinate con la Scuola superiore della pubblica amministrazione in collaborazione con le università e con altri organismi pubblici e privati;

sulle eventuali iniziative di carattere normativo e legislativo, in relazione a questioni generali o specifiche connesse al processo di automazione dei servizi della pubblica amministrazione.

Art. 9.

1. Per lo svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale di personale proprio, di tecnici del Provveditorato generale dello Stato e di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1989

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A0992

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 1989.

Limite del valore dei premi ai fini dell'applicazione della tassa di licenza ed elenco dei generi di largo e popolare consumo per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premio per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge del 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto nei limiti fissati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera *b)* prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, il limite del valore dei premi offerti, a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, è stabilito per l'anno 1989 nella misura di L. 15.000.

Art. 2.

L'autorizzazione a svolgere concorsi e operazioni a premi può essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico chirurgici.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 5 dicembre 1988.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A0978

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 luglio 1988.

Disposizioni concernenti i contratti di leasing agevolato e i requisiti per la stipula delle relative convenzioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1980, registro n. 10, foglio n. 80, con il quale sono state fissate modalità e procedure per la concessione di contributi in conto canoni alle imprese commerciali per investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 luglio 1980 che prevede che l'impresa commerciale possa effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria per il tramite di una società di locazione che abbia stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto, inoltre, l'art. 4 del citato decreto ministeriale, che fissa i termini inerenti la durata, i canoni e il valore di riscatto del bene da osservare ai fini della stipula dei contratti di locazione finanziaria agevolata;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i requisiti delle società di locazione finanziaria, ai fini della stipula della predetta convenzione, alle esigenze connesse all'aumentato volume delle operazioni presentate;

Considerata la necessità di adeguare, altresì, i termini contrattuali (durata, anticipo, valore di riscatto) alle mutate esigenze operative;

Decreta:

Art. 1.

Le società di locazione finanziaria che intendono stipulare la convenzione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria agevolata ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al settore commerciale, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite in forma di società per azioni;

b) svolgere, in via esclusiva o almeno prevalente, l'attività di locazione finanziaria;

c) avere un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a lire due miliardi e cinquecento milioni per l'esercizio della locazione finanziaria mobiliare, e a lire cinque miliardi per l'esercizio della locazione finanziaria immobiliare;

d) avere il bilancio e il conto profitti e perdite certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Le società di nuova costituzione possono stipulare la convenzione purché si conformino alla disposizione di cui al punto *d)* nel primo esercizio sociale utile.

La perdita di uno dei predetti requisiti comporta la disdetta della convenzione.

Le richieste di stipula delle convenzioni devono essere presentate in carta legale e corredate della documentazione indicata nell'allegato *A*, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le società già convenzionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, devono adeguarsi e chiedere conferma della convenzione, entro un anno da tale data, pena la disdetta della convenzione stessa.

La domanda di conferma deve essere presentata con le modalità e corredata della documentazione di cui all'allegato *B* che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La durata minima dei contratti di locazione finanziaria è fissata in tre anni, per le operazioni concernenti beni mobili ed in cinque anni per quelle riguardanti gli immobili.

Gli anticipi non possono essere superiori al venti per cento del costo dei beni sia mobili che immobili.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquisiti dal conduttore per un importo compreso fra il cinque e il venticinque per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e per un importo pari all'uno per cento del valore di acquisto di quelli mobili.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1989
Registro n. 1 Industria, foglio n. 61

ALLEGATO *A*

In bollo

....
(luogo e data)

Schema di domanda di convenzione per l'esercizio della locazione finanziaria agevolata, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.C.I. - Div. VII - 00187 ROMA

La società.. con sede in .... via .... nella persona del legale rappresentante.. chiede di stipulare la convenzione con codesto Ministero per l'esercizio della locazione finanziaria mobiliare e/o immobiliare agevolata di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio.

La società dichiara di:

essere costituita in S.p,a.;

svolgere esclusivamente/prevalentemente attività di locazione finanziaria;

avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a due miliardi e cinquecento milioni di lire (per la locazione finanziaria mobiliare) o cinque miliardi di lire (per la locazione finanziaria immobiliare);

esercitare l'attività di locazione finanziaria dal ....

Allega alla presente in originale o copia autenticata:

a) certificato di iscrizione nel registro delle ditte, rilasciato dalla competente camera di commercio (di data non anteriore a trenta giorni da quella di richiesta della convenzione);

b) bilancio e conto profitti e perdite certificati da una società di revisione autorizzata, relativi all'ultimo esercizio scaduto (se di nuova costituzione potrà essere inviato alla chiusura del primo esercizio);

c) atto costitutivo e statuto vigente;

d) attestato di vigenza rilasciato dal competente tribunale (di data non anteriore a trenta giorni da quella di richiesta della convenzione);

e) relazione illustrativa dell'andamento gestionale, economico e tecnico dell'impresa;

f) elenco dei partecipanti al capitale sociale e delle relative quote percentuali.

La società si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione.

Timbro della società di locazione

Firma del legale rappresentante

ALLEGATO *B*

In bollo

....
(luogo e data)

Schema di domanda di convenzione per l'esercizio della locazione finanziaria agevolata, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.C.I. - Div. VII - 00187 ROMA

La società.............................. con sede legale in .... via .... chiede la conferma della convenzione stipulata il .... con codesto Ministero per l'esercizio della locazione finanziaria agevolata mobiliare e/o immobiliare, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

La società dichiara di:

svolgere esclusivamente/prevalentemente attività di locazione finanziaria;

avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a due miliardi e cinquecento milioni di lire (locazione finanziaria mobiliare) o cinque miliardi di lire (locazione finanziaria immobiliare).

Allega alla presente in originale o copia autenticata:

a) certificato di iscrizione nel registro delle ditte, rilasciato dalla competente camera di commercio (di data non anteriore a trenta giorni da quello della richiesta della conferma);

b) bilancio e conto profitti e perdite certificati da una società di revisione autorizzata, relativi all'ultimo esercizio scaduto;

c) elenco dei partecipanti al capitale sociale e delle relative quote percentuali;

d) verbale dell'assemblea da cui risulti l'eventuale adeguamento del capitale sociale.

La società si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione.

Timbro della società di locazione

Firma del legale rappresentante

89A0589

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 marzo 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale del 17 febbraio 1989 che ha disposto per il 28 febbraio 1989 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dall'asta del 23 febbraio 1989;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 28 febbraio 1989 è pari a lire 97,22 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1989
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 180

89A0993

DECRETO 7 marzo 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 marzo 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1989
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 177

89A0994

DECRETO 7 marzo 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 marzo 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1989
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 178

89A995

DECRETO 7 marzo 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 marzo 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988. di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1989
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 179

89A996

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 dicembre 1988.

Impegno della somma complessiva di lire 17 miliardi, a valere sulle disponibilità 1988, a favore delle regioni interessate, per gli investimenti dei rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della sopracitata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 79/88, per l'esercizio 1988;

Vista la delibera CIPE del 27 ottobre 1988, con la quale viene, fra l'altro, assegnata la somma complessiva di lire 17 miliardi, per l'esercizio 1988, a favore delle regioni ivi indicate, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 17 miliardi viene impegnata, a valere sulle disponibilità 1988 — per le spese di conto capitale del Fondo sanitario nazionale — a favore delle regioni interessate, per gli investimenti dei rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte (Istituto zooprof. sper. di Torino)	2.461.954.000
Lombardia (Istituto zooprof. sper. di Brescia)	3.350.879.000
Veneto (Istituto zooprof. sper. di Padova)	2.366.549.000
Umbria (Istituto zooprof. sper. di Perugia)	908.101.000
Lazio (Istituto zooprof. sper. di Roma)	1.735.836.000
Abruzzo (Istituto zooprof. sper. di Teramo)	1.545.173.000
Campania (Istituto zooprof. sper. di Portici)	1.053.418.000
Puglia (Istituto zooprof. sper. di Foggia)	1.080.460.000
Sicilia (Istituto zooprof. sper. di Palermo)	1.073.064.000
Sardegna (Istituto zooprof. sper. di Sassari)	1.424.566.000
Totale . . .	17.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1988

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 107

89A0951

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 dicembre 1988.

Inserimento dei comuni di Erula, di Piscinas, di Lodine e di Stintino, di nuova costituzione, negli ambiti territoriali di competenza delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura determinate nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta;

Visto il precedente decreto ministeriale del 22 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 dell'8 giugno 1988, con il quale, in attuazione delle citate disposizioni e sulla scorta del parere espresso dalla commissione regionale per l'impiego in data 5 ottobre 1987, si è provveduto a determinare nella regione Sardegna le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e a definirne gli ambiti territoriali;

Constatato che, successivamente al citato provvedimento ministeriale, con le leggi regionali della regione autonoma della Sardegna numeri 17, 18, 19 e 20 del 13 luglio 1988, pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 del 22 luglio 1988, sono stati costituiti rispettivamente i comuni di Piscinas, di Lodine, di Erula e di Stintino;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla individuazione della sezione circoscrizionale a cui rispettivamente ricondurre ciascuno dei predetti comuni di nuova costituzione;

Viste le note prot. n. 14272 del 31 ottobre 1988 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari e prot. n. 17405 del 7 ottobre 1988 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari;

Considerato che il territorio del comune di Erula, essendo per la massima parte costituito da porzioni territoriali già appartenenti ai comuni di Chiaramonti e di Perfugas ricompresi entrambi nell'ambito della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 24 di Castelsardo, va inserito nell'ambito di competenza della predetta sezione circoscrizionale

Considerato, altresì, che i rimanenti tre menzionati comuni sono stati costituiti mediante la elevazione a comune autonomo di altrettante frazioni comunali e che, pertanto, i loro territori si trovano integralmente circoscritti negli ambiti circoscrizionali, così come definiti dal decreto ministeriale del 22 marzo 1988, ricomprendenti i comuni da cui rispettivamente sono stati successivamente scorporati;

Ritenuto pertanto che i comuni di Piscinas, di Lodine e di Stintino, già frazioni, nell'ordine, dei comuni di Giba, di Gavoi e di Sassari vanno espressamente ricondotti nell'ambito circoscrizionale di rispettiva appartenenza dei secondi e che, perciò, vanno formalmente inseriti come di seguito specificato:

il comune di Piscinas nell'ambito di competenza della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 3 di Carbonia;

il comune di Lodine nell'ambito di competenza della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 10 di Nuoro;

il comune di Stintino nell'ambito di competenza della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 22 di Sassari;

Decreta:

I sottoelencati comuni, costituiti nella regione Sardegna successivamente al decreto ministeriale del 22 marzo 1988 con il quale sono state determinate le locali sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, sono inseriti nella circoscrizione territoriale di competenza della sezione circoscrizionale a fianco di ciascuno specificata:

il comune di Erula in quella della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 24 di Castelsardo (U.P.L.M.O. di Sassari);

il comune di Piscinas in quella della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 3 di Carbonia (U.P.L.M.O. di Cagliari);

il comune di Lodine in quella della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 10 di Nuoro (U.P.L.M.O. di Nuoro),

il comune di Stintino in quella della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 22 di Sassari (U.P.L.M.O. di Sassari).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1989
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 308

89A0971

DECRETO 23 febbraio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. «Giacomo Leopardi», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione in data 31 gennaio 1989 del dott. Franco Ferri, nominato con decreto ministeriale 28 novembre 1988 ed ai sensi dell'art. 2545 del codice civile liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. «Giacomo Leopardi», con sede in Ancona, in liquidazione volontaria ex art. 2448 del codice civile, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. «Giacomo Leopardi», con sede in Ancona, in liquidazione volontaria ex art. 2448 del codice civile, costituita per rogito dott. Cesare Bellamo in data 6 luglio 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Franco Ferri, nato a Macerata il 13 ottobre 1938, residente ad Ancona, viale della Vittoria, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A0979

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 febbraio 1989.

Nomina di commissario straordinario *ad acta* per la verifica dell'idoneità del porto di Taranto all'attracco della nave Deep Sea Carrier, in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. (Ordinanza n. 1664/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Visto il telex prot. 01/01823/GAB in data 10 febbraio 1989 con il quale l'avv. Franco Borgia, vice presidente della giunta della regione Puglia, chiede che vengano assunti i provvedimenti necessari per l'effettuazione degli accertamenti tesi a verificare l'idoneità del porto di Taranto all'attracco della nave Deep Sea Carrier, proveniente dalla Nigeria e trasportante rifiuti tossici e nocivi, in relazione alle esigenze di tutela della pubblica salute e dell'ambiente;

Considerata la necessità di procedere con urgenza agli idonei accertamenti per la definizione del suddetto porto, in relazione al protrarsi della permanenza in rada della nave in questione e dell'urgenza di un suo attracco ai fini dello smaltimento del carico di rifiuti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la verifica dell'idoneità del porto di Taranto all'attracco della nave Deep Sea Carrier in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il vice presidente della giunta della regione Puglia, avv. Franco Borgia, è nominato commissario straordinario *ad acta.*

Al termine delle attività di cui al comma precedente, il commissario *ad acta* è tenuto a predisporre una relazione sugli esiti degli accertamenti e a darne diffusione.

Art. 2.

Il commissario *ad acta* si avvarrà di una commissione tecnico-scientifica costituita con propria ordinanza e composta da esperti della regione Puglia e delle amministrazioni provinciale e comunale di Taranto.

Art. 3.

Gli oneri conseguenti all'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza graveranno sul fondo della protezione civile integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

89A0980

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1988), **coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 1989), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Titolo I

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE REGIONALE

Art. 1

1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ***(a)***, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera *a)* dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281 ***(b)***.

(a) L'art 29, comma 6, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) così dispone: «6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno precedente».

(b) L'art 8, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è così formulato: «Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi».

Art. 2.

1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 ***(a)***, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ***(b)***, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 ***(c)***, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 ***(d)***, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

(a) Il testo dell'art. 5 della legge n. 405/1975 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 103 della legge n. 685/1975 è riportato in appendice

(c) Il testo dell'art. 10 della legge n. 698/1975 è riportato in appendice.

(d) Il testo dell'art. 3 della legge n. 194/1978 è riportato in appendice.

Titolo II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE LOCALE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 3.

1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ***(a)***, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 ***(b)***, è così ripartita:

a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto-legge ***(b)***;

b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, punto 1, dello stesso decreto-legge ***(b)***;

c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto-legge ***(b)***;

d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dello stesso decreto-legge ***(b)***; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge ***(b)***;

e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge *(b)*;

f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto-legge *(b)*;

g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto-legge *(b)*.

(a) L'integrazione dei trasferimenti statali è prevista dall'art. 29, comma 1, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) che stabilisce: «I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, sono integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore dei comuni, delle provincie e delle comunità montane, con successivo provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la deliberazione dei bilanci è stabilito entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed è parimenti differito il termine per l'esercizio provvisorio. A decorrere dall'anno 1988 è altresì autorizzata la spesa di lire 400 milioni annui ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è successive modificazioni».

(b) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 359/1987, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

Art. 4.

1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 *(a)*.

(a) Il testo dell'art. 1-*quater* del D.L. n. 55/1983 è riportato in appendice.

Art. 5.

1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento e equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 *(a)*, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n 843 *(b)*.

(a) L'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) stabilisce: «Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate».

(b) Il testo dell'art. 3 della legge n. 843/1978, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, è il seguente:

«Art. 3. — A partire dal 1° gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonché l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elenchi di cui al precendente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978».

Titolo III

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7), (8), (8.1) e (8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese.

3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

4. *Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.*

5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono attribuite dal Ministero dell'interno alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati.

(a) L'art. 24, commi (4), (5), (6), (7), (8.1) e (8.2), dell'art. 24 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti per il settore della finanza locale) stabiliva:

«(4) È data facoltà ai comuni di istituire, per le aziende ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, negli anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni kWh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

(5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nei detti anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 kW, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 ogni kWh consumato.

(6) Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerentti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

(7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. È esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

(8) Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione.

(8.1) Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1° marzo 1983. Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

(8.2) I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, per la detta categoria dei consumi nelle abitazioni».

Art. 7.

1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 *(a)*, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.

2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.

3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(c)*, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(d)*, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

(a) L'art. 17 del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) eleva a L. 250, per la parte relativa al servizio di depurazione, e a L. 100, per la parte relativa al servizio di fognatura, il limite massimo di tariffa [per gli ulteriori aumenti v in appendice il riferimento alla nota *(b)*] che gli enti gestori del servizio, a norma dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 319/1986 [v. in appendice il riferimento alla nota *(b)*], possono deliberare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, per adeguarlo ai maggiori costi di esercizio.

(b) Il testo dell'art. 17 della legge n. 319/1976 è riportato in appendice.

(c) L'art. 17, comma 1, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) stabilisce:

«Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'"ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza».

(d) Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 359/1987 è riportato in appendice.

Art. 8.

1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 ***(a)***, costituisce la minima copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe dovevano assicurare ai comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal citato articolo 16, con le quali si è inteso assicurare al comune un rapporto di copertura dei costi superiore a quello minimo obbligatorio, prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 ***(b)***, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni».

3. La pena pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ***(c)***, non è dovuta nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovraimposta dovuta.

(a) Il testo dell'art. 16 del D.L. n. 359/1987 è riportato in appendice.

(b) Si trascrive il testo dell'art. 10-*bis* del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 10-*bis*. — 1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

1-bis. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni»

(c) L'art. 23, comma 3 del D.L. n. 55/1983, recante provvedimenti per il settore della finanza locale, stabilisce: «Se la distinta di versamento non è presentata o è redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'art. 21 si applica la pena pecuniaria da ventimila a centomila lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono».

Art. 9.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 10.

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154* ***(a)***, *sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.*

2. *Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988* ***(a)***, *è prorogato al 30 giugno 1989.*

3. *I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988* ***(a)***, *sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.*

4. *I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata.*

5. *All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ***(b)***, *è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti».

(a) Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 70/1988 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi è riportato in appendice.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, pari a L. 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 304, e 27 settembre 1988, n. 416 *(a)*.

(a) i DD.LL. n. 304/1988 e n. 416/1988, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1988 e n. 280 del 29 novembre 1988), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

L'art. 5 della legge n. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari) è così formulato:

«Art. 5. — Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.

Il fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

Il testo dell'art. 103 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è il seguente:

«Art. 103 *(Norme finanziarie)*. — Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:

a) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.

Il Ministro per la sanità provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 8 della presente legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'art. 10.

In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanità, in caso di carenza degli organi regionali nell'attività di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.

Il Ministero della sanità provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse all'applicazione della presente legge.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediante riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 698/1975 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia) è il seguente:

«Art. 10. — Il contributo statale di cui all'art. 7, primo comma, n. 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.

Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976.

Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, è stabilito nella somma di L. 70.163.000.000.

Il fondo di cui ai precedenti commi è ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministero per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'O.N.M.I. nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni.

Le regioni, con legge di bilancio, assegnano alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 71.500.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 2584 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 2:

L'art. 3 della legge n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza) così recita:

«Art. 3. — Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) alle quali l'art. 3 fa rinvio:

«Art. 3 *(Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane).* — 1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

(omissis).

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il 1988;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.

(Omissis)».

«Art. 5 *(Fondo perequativo per la finanza locale).* — 1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650 miliardi per il 1988 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il 1988, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

(omissis).

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre. Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384;

(omissis)».

«Art. 8 *(Investimenti delle comunità montane).* — 1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonché per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali e delegati, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

8. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e),* il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere alle comunità montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 contratti nell'anno 1987, entro il limite massimo di L. 1.981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione del mutuo, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

10. Le comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i contributi di cui al comma 8 non costituiscono contributi in conto interessi».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

L'art. 1-*quater* del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti per il settore della finanza locale), aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 1-*quater*. — (1) Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei principi sanciti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

(2) Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

(3) Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

(4) Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potrà essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

(5) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

(6) In pari tempo la relazione previsionale e programmatica è comunicata alla regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

(7) La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

(8) La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

(9) Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo è fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

(10) Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

(11) Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:

Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 319/1976, come sostituito dall'art. 3 del D L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, poi modificato dall'art. 25 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131:

«Art. 17. — Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata:

per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di L. 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di L. 80 per la parte relativa al servizio di depurazione. Per l'anno 1983 la deliberazione può essere adottata entro il 31 marzo dello stesso anno.

La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora i servizi di cui all'art. 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente».

I limiti di tariffa di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato sono stati così elevati:

Per la parte relativa al servizio di fognatura:

1) a L. 100 [art. 17 D.L. n. 318/1986: v. nota *(a)* in calce all'art. 7];

2) a L. 170 [art. 7, comma 1, del decreto qui pubblicato].

Per la parte relativa al servizio di depurazione:

1) a L. 150 [art. 6, comma 30, legge n. 887/1984 (legge finanziaria 1985)];

2) a L. 250 [art. 17 D.L. n. 318/1986: v. nota *(a)* in calce all'art. 7];

3) a L. 400 [art. 19-*bis* D.L. n. 319/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale)].

Con riferimento alla nota (d) all'art. 7:

Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente:

«Art. 19 *(Tariffe degli acquedotti)*. — 1. Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 30 settembre 1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per gli anni 1987 e 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988 ed entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

5. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987 ed entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata »

Con riferimento alla nota (a) all'art 8:

Il testo dell'art. 16 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) è il seguente:

«Art. 16 *(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)* — 1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 30 settembre 1987 con effetto dall'anno 1987.

2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non può essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 30 settembre 1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

4. L'omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona la esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 30 settembre 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni [istitutivo di una addizionale di due centesimi, per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, *n.d.r.*], si applicano entrambe sulla tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate, con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 maggio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 luglio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di febbraio 1988, per le delibere adottate successivamente.

7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

8. Le modalità delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

8-*bis*. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non può essere inferiore al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al comma 3.

8-*ter*. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.

8-*quater*. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8-*bis* e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8-*ter* sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre 1988.

8-*quinquies*. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 8-*bis*. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

8-*sexies*. Le modalità delle certificazioni sono stabilite entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 10:

L'art. 9 del D.L. n. 70/1988, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, è così formulato:

«Art. 9. — I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, [il quale approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, *n.d.r.*], delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti.

1-*bis*. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:

L'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 109 *(Determinazione dei redditi)*. — 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titoli I relative ai redditi delle varie categorie.

2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; gli ammortamenti e gli accantonamenti sono assunti nei limiti in cui le disposizioni del capo VI del titolo I ne ammettono la deduzione.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondente alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Non si applicano agli enti che relativamente all'attività commerciale esercitata siano ammessi ad uno dei regimi di determinazione del reddito di cui agli articoli 79 e 80 e non abbiano optato per il regime ordinario.

4. Per gli enti religiosi di cui all'art. 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

4-*bis*. *Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti*».

89A0966

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 9 marzo 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Sanzioni contro il regime di *apartheid* nella Repubblica del Sud Africa».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso Molisv, piazza Albania, 10 - c.a.p. 00153.

89A1017

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pantelleria

Giusta quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi presso l'ufficio del comune di Pantelleria, delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pantelleria.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe suddette nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro della difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto interministeriale n. 132 del 28 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 62 del 16 marzo 1987.

89A0942

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento di istituti scientifici che operano nel campo della pesca marittima

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1989, è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'I.C.I. S.r.l. - Istituto culturale italiano per la formazione professionale, con sede in San Benedetto del Tronto, via Campania n. 57.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1989, è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, il dipartimento di scienze dell'ambiente e del territorio dell'Università di Pisa, con sede in Pisa, via Volta n. 6.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1989, è stato riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto Ecomar - Centro formazione e assistenza tecnica pesca, con sede in Rimini, via F.lli Leurini n. 4.

89A0982

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1988, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Val - Gab*, con sede in Avio (Trento) e stabilimento di Avio (Trento), a decorrere dal 23 gennaio 1986:

periodo: dal 23 gennaio 1988 al 20 luglio 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Plastica tirrena*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli) a decorrere dal 9 marzo 1985:

periodo: dal 31 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Polisud*, con sede in Napoli-Barrà e stabilimento di Napoli-Barrà, a decorrere dal 12 luglio 1985:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 20 luglio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sedi*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), a decorrere dal 14 agosto 1985:

periodo: dal 7 novembre 1988 al 5 maggio 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 23 agosto 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Atlas Holzwerke*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento), a decorrere dal 9 febbraio 1986:

periodo: dal 30 luglio 1988 al 25 gennaio 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 13 aprile 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Officine monfalconesi E. Passero & C.*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 17 aprile 1983:

periodo: dal 13 ottobre 1988 al 10 aprile 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 27 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Laverda Trento*, con sede in Gardolo di Trento (Trento) e stabilimento di Gardolo di Trento (Trento), a decorrere dal 15 agosto 1986:

periodo: dal 9 agosto 1988 al 4 febbraio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Gasperini Giuliano & C.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 18 marzo 1987:

periodo: dal 18 settembre 1988 al 16 marzo 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 dicembre 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C.*, con sede in Majano (Udine) e stabilimento di Majano (Udine), a decorrere dal 14 febbraio 1987:
periodo: dal 15 agosto 1988 al 10 febbraio 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 dicembre 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrie riunite Mario Sabot*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimento di Manzano (Udine), a decorrere dal 31 maggio 1984:
periodo: dal 29 maggio 1988 al 24 novembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 giugno 1988.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rototuft*, con sede in Barogiano (Potenza) e stabilimento di Barogiano (Potenza), a decorrere dal 22 giugno 1984:
periodo: dal 14 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° luglio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 luglio 1988.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Memofil*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza), a decorrere dal 22 giugno 1984:
periodo: dal 14 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 15 aprile 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 luglio 1988.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sigma Coatings*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 ottobre 1987:
periodo: dal 13 ottobre 1988 al 31 marzo 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 6 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1988.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Impa Tortoriello ind. mobili prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 27 settembre 1987:
periodo: dal 28 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1988.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nascivera*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 15 agosto 1987:
periodo: dall'11 agosto 1988 al 6 febbraio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 ottobre 1988.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.M.C. - Industria metallurgica carmagnolese*, con sede in Carmagnola (Torino) e stabilimento di Carmagnola (Torino), a decorrere dal 20 agosto 1987:
periodo: dal 21 febbraio 1988 al 21 maggio 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 25 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.M.C. - Industria metallurgica carmagnolese*, con sede in Carmagnola (Torino) e stabilimento di Carmagnola (Torino), a decorrere dal 20 agosto 1987:
periodo: dal 22 maggio 1988 al 19 agosto 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 25 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Luccio*, con sede in Bilera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Castiglione del Lago (Perugia), a decorrere dal 12 novembre 1987:
periodo: dal 15 maggio 1988 al 17 agosto 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 19 novembre 1984;
causale: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Luccio*, con sede in Bilera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Castiglione del Lago (Perugia), a decorrere dal 12 novembre 1987:
periodo: dal 18 agosto 1988 al 15 novembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 19 novembre 1984;
causale: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Finterm*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1983:
periodo: dal 12 giugno 1987 all'8 dicembre 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 29 giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Finterm*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1983:
periodo: dal 9 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
CIPI 7 agosto 1981: dal 29 giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Finterm*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1983:
periodo: dal 6 giugno 1988 al 2 dicembre 1988;
CIPI 7 agosto 1981: dal 29 giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria, operanti in comune di Cagliari, a decorrere dal 29 marzo 1983:
periodo: dal 20 marzo 1987 al 15 settembre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: con effetto dal 15 gennaio 1983;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 8 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimento di Chiusa S. Michele (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1984:
periodo: dal 10 luglio 1988 al 5 gennaio 1989;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Zinno*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1985:
periodo: dal 19 settembre 1988 al 17 marzo 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), a decorrere dal 18 luglio 1984:
periodo: dal 4 luglio 1988 al 30 dicembre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1987.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. cooperativa lavoranti in lime*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 6 dicembre 1984:
periodo: dal 29 maggio 1988 al 24 novembre 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 13 settembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Merli macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Codavilla (Pavia), a decorrere dal 22 giugno 1985:
periodo: dal 16 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 29 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Corio Emilio & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1984:
periodo: dal 21 giugno 1988 al 17 dicembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 20 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.B.L. - Industria battiture lamiere*, con sede in Torino e stabilimenti di Leinì (Torino) e Venaria (Torino), a decorrere dal 1° giugno 1985:
periodo: dal 28 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Roatta & C.*, con sede in Bruzolo (Torino) e stabilimento di Bruzolo (Torino), a decorrere dal 23 luglio 1985:
periodo: dal 19 luglio 1988 al 14 gennaio 1989;
CIPI 20 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Sclaverano*, con sede in Venaria (Torino) e stabilimento di Venaria (Torino), a decorrere dal 25 giugno 1985:
periodo: dal 20 giugno 1988 al 16 dicembre 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cornici Cobra*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), a decorrere dal 25 settembre 1985:
periodo: dal 20 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Astra Centro*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Capena (Roma), a decorrere dal 29 dicembre 1985:
periodo: dal 24 settembre 1988 al 22 marzo 1989;
CIPI 1° agosto 1985: dal 2 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Hisco - Glenlane*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), a decorrere dal 29 ottobre 1985:
periodo: dal 26 aprile 1988 al 22 ottobre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 21 settembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simi*, con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia) e stabilimento di Albaredo Arnaboldi (Pavia), a decorrere dal 12 maggio 1985:
periodo: dal 6 maggio 1988 al 3 agosto 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Corsport*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 16 gennaio 1986:
periodo: dal 9 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 ottobre 1984:
periodo: dal 15 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fortuna West*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), a decorrere dal 4 marzo 1986:
periodo: dal 26 agosto 1988 al 21 febbraio 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° febbraio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cantieri Baglietto*, con sede in Varazze (Savona) e stabilimento di Varazze (Savona), a decorrere dal 28 febbraio 1986:
periodo: dal 21 agosto 1988 al 16 febbraio 1989;
CIPI 29 maggio 1980: dal 28 dicembre 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mario Fezia*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 6 aprile 1987:
periodo: dal 10 aprile 1988 al 6 ottobre 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 16 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 giugno 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mario Fezia*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 6 aprile 1987:
periodo: dal 7 ottobre 1988 al 4 aprile 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 16 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 giugno 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Acerbi veicoli industriali*, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), a decorrere dall'11 dicembre 1985:
periodo: dal 18 giugno 1988 al 14 dicembre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Omniplast*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), a decorrere dal 25 novembre 1985:
periodo: dal 18 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
CIPI 11 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 aprile 1987.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ve.De.Me*, con sede in Milano e stabilimento di Pandino (Cremona), a decorrere dal 16 aprile 1986:
periodo: dal 15 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 giugno 1987.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. M. & N. Electronic*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), a decorrere dal 18 luglio 1986:
periodo: dal 9 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Vela*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, a decorrere dal 29 ottobre 1985:
periodo: dal 25 luglio 1988 al 20 gennaio 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 6 giugno 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Model Racing*, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona), unità di Marina di Montemarciano (Ancona), Rimini (Forlì), Roma e Solara (Milano), a decorrere dal 16 marzo 1986:
periodo: dall'8 settembre 1988 al 6 marzo 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Porta*, con sede in Torino e stabilimento di Borgaretto di Beinasco (Torino), a decorrere dal 19 giugno 1986:
periodo: dal 13 giugno 1988 al 9 dicembre 1988;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 20 settembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Major prodotti dentari*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 14 dicembre 1985:

periodo: dall'11 giugno 1988 al 7 dicembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 29 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Hydromac*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Roma, S. Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli), a decorrere dal 10 settembre 1986:

periodo: dal 7 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° maggio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Abla Fashion for man*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), a decorrere dal 28 agosto 1985:

periodo: dal 23 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 20 settembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Pomito*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 3 maggio 1986:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 28 ottobre 1988;
CIPI 20 luglio 1983: dal 24 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Marietti coltelleria*, con sede in Forno Canavese (Torino) e stabilimento di Forno Canavese (Torino), a decorrere dal 24 maggio 1986:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 18 novembre 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 29 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Biginelli*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 30 dicembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'8 marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Salem*, con sede in Spigno Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Spigno Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 25 marzo 1986:

periodo: dal 24 marzo 1988 al 19 settembre 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1987.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Gambarotta di Inga*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 21 giugno 1986:

periodo: dal 19 giugno 1988 al 15 dicembre 1982;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda S.a.s. *Pantalonificio Icopant's di Vallorani & C.*, con sede in Sirolo (Ancona) e stabilimento di Sirolo (Ancona), a decorrere dal 31 agosto 1986:

periodo: dal 23 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
CIPI 26 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 dicembre 1987.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda S.r.l. *Cititalia*, con sede in Zingonia di Ciserano (Bergamo) e stabilimento di Zingonia di Ciserano (Bergamo), a decorrere dal 25 settembre 1986:

periodo: dal 26 giugno 1988 al 22 dicembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 ottobre 1987.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *F.lli Bertero & C.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino), a decorrere dall'8 novembre 1986:

periodo: dall'8 maggio 1988 al 3 novembre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 novembre 1987.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda S.r.l. *Sir*, con sede in Rosta (Torino) e stabilimento di Rosta (Torino), a decorrere dal 27 giugno 1986:

periodo: dal 25 giugno 1988 al 21 dicembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1988.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Levante*, con sede in Sestri Levante (Genova) e stabilimento di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 25 settembre 1986:

periodo: dal 30 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 14 dicembre 1987.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda S.r.l. *Distillerie di Nettuno*, con sede in Napoli e stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 12 marzo 1987:

periodo: dal 30 settembre 1988 al 10 marzo 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 10 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1988.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda Soc. *Canditone Antonio esercizio di cava di tufo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 dicembre 1986:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 23 dicembre 1988;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 gennaio 1988.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *S.I.V. - Società industrielle valdotaine*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), a decorrere dal 13 marzo 1987:

periodo: dal 13 settembre 1988 all'11 marzo 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 gennaio 1988.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda S.r.l. *Ghibli*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 31 gennaio 1987:

periodo: dal 3 agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
CIPI 29 maggio 1986: dal 27 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda S.p.a. *Gilioli*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), a decorrere dal 25 gennaio 1987:

periodo: dal 19 luglio 1988 al 14 gennaio 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 27 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda S.n.c. *Mericor*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 12 marzo 1987:

periodo: dal 12 settembre 1988 al 10 marzo 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 4 maggio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda Soc. *Julian*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 20 marzo 1984:

periodo: dal 15 settembre 1988 al 13 marzo 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 20 marzo 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 giugno 1988.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Bernardi ufficio costruz. meccaniche*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1987:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 21 ottobre 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 giugno 1988.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dessalles & Borzino*, con sede in Torino e stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 27 maggio 1988 al 22 novembre 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 giugno 1988.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mobilificio Sarcano*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli), a decorrere dal 1° agosto 1987:

periodo: dal 28 agosto 1988 al 23 febbraio 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 1° agosto 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 giugno 1988.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Vetrofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Volvera (Torino), a decorrere dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 23 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit elettronica civile*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di S. Antonino di Susa (Torino), a decorrere dal 27 marzo 1987:

periodo: dal 24 settembre 1988 al 22 marzo 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 marzo 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1988.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Gasparucci Italo*, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e stabilimento di Ghilardino di Fossombrone (Pesaro), a decorrere dal 20 giugno 1987:

periodo: dal 21 giugno 1988 al 17 dicembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 22 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Webo Electronics & Company*, con sede in Ancona e stabilimento di Passatempo di Osimo (Ancona), a decorrere dal 12 luglio 1984:

periodo: dal 6 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 luglio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1988.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & Figli*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 13 aprile 1984:

periodo: dal 12 aprile 1988 all'8 ottobre 1988;
CIPI 30 ottobre 1983: dal 6 settembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1988.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.M.C.*, con sede in Barbania Canavese (Torino) e stabilimento di Barbania Canavese (Torino), a decorrere dal 30 luglio 1984:

periodo: dal 28 luglio 1988 al 23 gennaio 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 30 luglio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1988.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Spa.Me.Con. - Forniture civili e militari*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 12 settembre 1984:

periodo: dal 5 settembre 1988 al 3 marzo 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° aprile 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1988.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Ettore Calabrese*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 10 ottobre 1981:

periodo: dal 3 settembre 1988 al 1° marzo 1989;
CIPI 20 luglio 1979: dal 18 aprile 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 agosto 1982.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Patty*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone e Pomezia (Roma), a decorrere dal 12 luglio 1982:

periodo: dall'11 luglio 1988 al 9 marzo 1989;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 marzo 1983.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1982:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 17 maggio 1983.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Poccardi*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 25 novembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 novembre 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Lucienne*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 12 febbraio 1982:

periodo: dal 15 luglio 1988 al 10 gennaio 1989;
CIPI 25 settembre 1980: dal 21 febbraio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mecort meccanica*, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti) e stabilimento di Cortiglione d'Asti (Asti), a decorrere dal 2 novembre 1982:

periodo: dall'8 luglio 1988 al 3 gennaio 1989;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 19 luglio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 gennaio 1984.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Arredamenti Pezzella*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 30 marzo 1983:

periodo: dall'8 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° aprile 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 27 marzo 1984.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Venchi unica 2000*, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Torino, a decorrere dal 24 luglio 1982:

periodo: dal 23 giugno 1988 al 19 dicembre 1988;
CIPI 20 luglio 1978: dal 30 giugno 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 luglio 1984.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Eurotex*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 28 aprile 1984:

periodo: dal 15 luglio 1988 al 10 gennaio 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 aprile 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. G.I.P. - Galvanica industriale piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 19 gennaio 1984:

periodo: dal 6 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1985.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cibs*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 16 febbraio 1984:
periodo: dal 31 luglio 1988 al 26 gennaio 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sarmoda*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 19 agosto 1984:
periodo: dal 5 agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 24 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1985.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. O.M.S.A.T.*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 14 febbraio 1985:
periodo: dal 9 maggio 1988 al 4 novembre 1988;
CIPI 3 aprile 1985: dal 3 settembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carrozzeria Coriasco*, con sede in Torino e stabilimenti di Pianezza (Torino) e Torino, a decorrere dal 26 gennaio 1985:
periodo: dal 19 luglio 1988 al 14 gennaio 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 31 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartonda*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 29 maggio 1985:
periodo dal 21 agosto 1988 al 16 febbraio 1989;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 31 maggio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.L.S. - Costruzione legno sud*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 9 ottobre 1985:
periodo: dal 4 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dukron italiana*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 6 febbraio 1985:
periodo: dal 2 maggio 1988 al 28 ottobre 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 30 agosto 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Lesa sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 3 aprile 1985:
periodo: dal 25 settembre 1988 al 23 marzo 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. D.R.M.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 30 agosto 1985:
periodo: dal 25 agosto 1988 al 20 febbraio 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 6 giugno 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Trali*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 20 settembre 1985:
periodo: dal 15 settembre 1988 al 13 marzo 1989;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 14 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lamital*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Centallo (Cuneo), a decorrere dal 22 agosto 1985:
periodo: dal 17 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 agosto 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 febbraio 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. M.C.M. - Minturno contenitori metallici*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento di Scauri di Minturno (Latina), a decorrere dal 15 dicembre 1982:
periodo: dal 20 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sigme*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1985:
periodo: dal 24 giugno 1988 al 20 dicembre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 3 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. H.L.B.*, con sede in Genova e stabilimento di Predosa (Alessandria), a decorrere dal 13 gennaio 1986:
periodo: dall'11 luglio 1988 al 6 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 19 luglio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elder*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 15 marzo 1986:
periodo: dal 7 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° aprile 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Confezioni Giuga*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 giugno 1985:
periodo: dal 23 giugno 1988 al 19 dicembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 17 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Camerano*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 5 marzo 1986:
periodo: dal 27 agosto 1988 al 22 febbraio 1989;
CIPI 27 maggio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.E. - Industria macchine elettroniche*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 6 marzo 1986;
periodo: dal 1° settembre 1988 al 27 febbraio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'8 marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Feltrificio Domenico Corona*, con sede in Castelliri (Frosinone) e stabilimento di Castelliri (Frosinone), a decorrere dal 18 ottobre 1986:
periodo: dal 23 ottobre 1987 al 19 aprile 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1987.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministerale 23 novembre 1987, n. 9497/60.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Feltrificio Domenico Corona*, con sede in Castelliri (Frosinone) e stabilimento di Castelliri (Frosinone), a decorrere dal 18 ottobre 1986:

periodo: dal 20 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1987.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministerale 21 luglio 1987, n. 9986/41.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Feltrificio Domenico Corona*, con sede in Castelliri (Frosinone) e stabilimento di Castelliri (Frosinone), a decorrere dal 18 ottobre 1986:

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 14 aprile 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Attrezzatura Zeta*, con sede in Baveno (Novara) e stabilimento di Baveno (Novara), a decorrere dal 5 ottobre 1986:

periodo: dal 5 aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 10 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. A.M.A.*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 22 settembre 1986:

periodo: dal 21 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
CIPI 28 settembre 1982: dal 21 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Worldskin*, con sede in San Vitaliano (Napoli) e stabilimento di San Vitaliano (Napoli), a decorrere dal 24 agosto 1986:

periodo: dal 21 agosto 1988 al 16 febbraio 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1988.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Schlichter*, con sede in Droento (Torino) e stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 giugno 1986:

periodo: dal 21 giugno 1988 al 17 dicembre 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 25 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Neohm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), a decorere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Satel*, con sede in Roma e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 5 maggio 1986:

periodo: dal 30 aprile 1988 al 26 ottobre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Moretti*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento, a decorrere dal 14 luglio 1987:

periodo: dal 13 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 18 giugno 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 giugno 1988.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pontinia pressati legno*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), a decorrere dal 2 febbraio 1984:

periodo: dal 28 luglio 1988 al 23 gennaio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 25 novembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 giugno 1988.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. G.F.M.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 25 luglio 1984:

periodo: dal 20 luglio 1988 al 15 gennaio 1989:
CIPI 2 maggio 1985: dal 25 luglio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 agosto 1988.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Champion Spark Plug italiana*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino): a decorrere dal 27 settembre 1987.

periodo: dal 26 settembre 1988 al 24 marzo 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Arno*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Stia (Arezzo), a decorrere dal 7 novembre 1987:

periodo: dall'8 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 14 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Società tipografica piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 29 ottobre 1987:

periodo: dal 30 aprile 1988 al 2 agosto 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° novembre 1982;
causale: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Società tipografica piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 29 ottobre 1987:

periodo: dal 3 agosto 1988 al 31 ottobre 1987;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° novembre 1982;
causale: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Staggia*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Stia (Arezzo), a decorrere dal 7 novembre 1987:

periodo: dall'11 novembre 1988 al 9 maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 14 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 2 novembre 1988.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Medital*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 29 luglio 1980:

periodo: dal 13 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 1° gennaio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 marzo 1982.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cavel*, con sede in Formia (Latina) e stabilimento di Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:

periodo: dal 12 dicembre 1987 all'8 giugno 1988;
CIPI 16 novembre 1978: dal 10 luglio 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 maggio 1982.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Lama*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 5 febbraio 1982:

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 29 marzo 1989;
CIPI 25 ottobre 1979: dal 9 ottobre 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 giugno 1983.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tessitura di Marano*, con sede in Marano Ticino (Novara) e stabilimento di Marano Ticino (Novara), a decorrere dal 29 marzo 1983:

periodo dal 9 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 luglio 1984.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alceo Blasi* con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 30 luglio 1983:

periodo: dal 15 ottobre 1987 all'11 aprile 1988;
CIPI 30 marzo 1982: dal 3 agosto 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alceo Blasi*, con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 30 luglio 1983:

periodo: dal 12 aprile 1988 all'8 ottobre 1988;
CIPI 30 marzo 1982: dal 3 agosto 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sistemi Italia*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dall'11 luglio 1983:

periodo: dal 19 settembre 1988 al 17 marzo 1989;
CIPI 7 agosto 1981: dal 16 gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Geri*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 9 gennaio 1984:

periodo: dal 20 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Facel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 9 febbraio 1984:

periodo: dal 29 gennaio 1988 al 26 luglio 1988;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Fonderia novese*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 27 febbraio 1984:

periodo: dal 12 agosto 1988 al 7 febbraio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Resine sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 1° novembre 1985:

periodo: dal 28 ottobre 1988 al 25 aprile 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.V.A.*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta), a decorrere dal 15 aprile 1984:

periodo: dal 29 settembre 1988 al 28 marzo 1989;
CIPI 27 luglio 1978: dal 1° giugno 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), a decorrere dal 21 agosto 1985:

periodo: dal 18 maggio 1988 al 15 agosto 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mobilificio del Paglia*, con sede in Radicofani (Siena) e stabilimento di Radicofani (Siena), a decorrere dal 25 settembre 1985:

periodo: dal 24 giugno 1988 al 21 settembre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° dicembre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ma.Wa*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 24 giugno 1988 al 20 dicembre 1988;
CIPI 15 aprile 1986: dal 21 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, abbigliamento e maglieria, operanti in provincia di Ancona, il 20 aprile 1985:

periodo: dal 21 gennaio 1986 al 19 luglio 1986;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° aprile 1985;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti nei comuni di Acqualagna e Fossombrone (Pesaro), a decorrere dal 6 ottobre 1985:

periodo: dal 30 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° marzo 1985;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ballarini*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 17 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
CIPI 8 giugno 1983: dal 7 marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Trafindustria*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 10 marzo 1986:

periodo: dall'11 settembre 1988 al 9 marzo 1989;
CIPI 11 luglio 1980: dal 12 marzo 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.I.P.A.*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 7 marzo 1986:

periodo: dal 1° settembre 1988 al 27 febbraio 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dall'11 marzo 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Filotecnica*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze), a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 21 agosto 1988 al 16 febbraio 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 29 agosto 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Condor*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 17 luglio 1985:

periodo: dal 13 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifattura di Mathi*, con sede in Milano e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), a decorrere dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 15 maggio 1988 al 10 novembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Leotini*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 12 giugno 1985:
periodo: dal 6 giugno 1988 al 2 dicembre 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Comino*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), a decorrere dall'8 agosto 1986:
periodo: dal 13 agosto 1987 all'8 febbraio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Comino*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), a decorrere dall'8 agosto 1986:
periodo: dal 9 febbraio 1988 al 6 agosto 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. ACME - Azienda conciaria meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 21 agosto 1986:
periodo: dal 20 agosto 1988 al 15 febbraio 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 luglio 1980;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mamma Francesca*, con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 1° ottobre 1986:
periodo: dal 25 marzo 1988 al 20 settembre 1988;
CIPI 16 luglio 1986: dal 1° novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 gennaio 1988.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mamma Francesca*, con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 1° ottobre 1986:
periodo: dal 21 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
CIPI 16 luglio 1986: dal 1° novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 gennaio 1988.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Effe-Gi*, con sede in S. Quirico d'Orcia (Siena) e stabilimento di S. Quirico d'Orcia (Siena), a decorrere dal 30 marzo 1987:
periodo: dal 3 aprile 1988 al 29 settembre 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° aprile 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.I.N. - Società italiana naylon*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino), a decorrere dal 29 marzo 1987:
periodo: dal 29 settembre 1988 al 27 marzo 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 aprile 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.Ge.Ma.*, con sede in Bologna, stabilimenti di Bologna e S. Giovanni Persiceto (Bologna), a decorrere dal 5 marzo 1984:
periodo: dal 3 settembre 1988 al 1° marzo 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 26 settembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 ottobre 1988.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a.z. Lubiana*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 21 agosto 1987:
periodo: dal 25 agosto 1988 al 20 febbraio 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 25 agosto 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 settembre 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Società elettronica impianti e costruzioni*, con sede in Belvedere Ostrense (Ancona) e stabilimento di Belvedere Ostrense (Ancona), a decorrere dal 10 marzo 1987:
periodo: dal 12 marzo 1988 al 7 settembre 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dall'11 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 ottobre 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Compenx*, con sede in Vigarano Pieve (Ferrara) e stabilimento di Vigarano Pieve (Ferrara), a decorrere dal 6 ottobre 1984:
periodo: dal 5 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 20 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 ottobre 1988.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Coriman*, con sede in Atri (Teramo) e stabilimento di Atri (Teramo), a decorrere dal 25 febbraio 1984:
periodo: dal 27 febbraio 1988 al 24 agosto 1988;
CIPI 30 ottobre 1984: dal 16 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1988.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cimatti Enrico*, con sede in Pioppe di Salvaro (Bologna) e stabilimento di Pioppe di Salvaro (Bologna), a decorrere dal 29 maggio 1984:
periodo: dal 29 maggio 1988 al 24 novembre 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 27 giugno 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1988.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tecno meccanica generale - T.M.G.*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna, a decorrere dal 23 ottobre 1984:
periodo: dal 23 aprile 1988 al 26 luglio 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causale: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tecno meccanica generale - T.M.G.*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna, a decorrere dal 23 ottobre 1984:
periodo: dal 27 luglio 1988 al 24 ottobre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causale: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Roger De Leon*, con sede in Cagli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), a decorrere dal 21 marzo 1985:
periodo: dal 19 settembre 1988 al 22 dicembre 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 10 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Roger De Leon*, con sede in Cagli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), a decorrere dal 21 marzo 1985:
periodo: dal 23 dicembre 1988 al 22 marzo 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 10 gennaio 1983;
causale: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.D.*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino), a decorrere dal 22 novembre 1984:
periodo: dal 22 maggio 1988 al 24 agosto 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 22 novembre 1984;
causale: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.D.*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino), a decorrere dal 22 novembre 1984:
periodo: dal 25 agosto 1988 al 22 novembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 22 novembre 1984;
causale: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Marietti*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 28 maggio 1987:
periodo: dal 29 novembre 1987 al 2 marzo 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 1° aprile 1985;
causale: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Marietti*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 28 maggio 1987:
periodo: dal 3 marzo 1988 al 31 maggio 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 1° aprile 1985;
causale: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tinaro*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 13 novembre 1987.
periodo: dal 16 maggio 1988 al 18 agosto 1988;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 21 novembre 1985;
causale: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tinaro*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 13 novembre 1987:
periodo: dal 19 agosto 1988 al 16 novembre 1988;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 21 novembre 1985;
causale: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone - Torre di Pordenone (Pordenone), a decorrere dal 7 giugno 1986:
periodo: dal 9 dicembre 1986 al 13 marzo 1987;
CIPI 14 giugno. 1988: dall'8 giugno 1981;
causale: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cotonificio Olcese veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti di Pordenone - Torre di Pordenone (Pordenone), a decorrere dal 7 giugno 1986:
periodo: dal 14 marzo 1987 all'11 giugno 1987;
CIPI 14 giugno 1988: dall'8 giugno 1981;
causale: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Mayellaro arredamenti*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 4 ottobre 1981:
periodo: dal 6 giugno 1987 al 2 dicembre 1987;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 9 aprile 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 maggio 1982.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. California Fashion*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 giugno 1982:
periodo: dal 18 aprile 1988 al 14 ottobre 1988;
CIPI 25 maggio 1979: dal 15 maggio 1979;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 maggio 1983.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Masler italiana*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 29 dicembre 1982:
periodo: dal 6 marzo 1988 al 1° settembre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 26 gennaio 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 27 marzo 1984.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dall'8 febbraio 1983:
periodo: dal 29 luglio 1988 al 24 gennaio 1989;
CIPI 28 aprile 1982: dal 26 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 27 marzo 1984.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cartindustria f.lli Doni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e ufficio amministrativo di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983:
periodo: dal 12 agosto 1988 al 7 febbraio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 luglio 1984.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Romanelli giocattoli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 17 ottobre 1983:
periodo: dal 26 settembre 1988 al 24 marzo 1989;
CIPI 30 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 agosto 1984.

44) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in comune di Montaldo Bormida (Alessandria), a decorrere dal 29 luglio 1983:
periodo: dal 20 luglio 1987 al 15 gennaio 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 15 giugno 1983;
causale: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1985.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 gennaio 1984:
periodo: dall'8 luglio 1988 al 3 gennaio 1989;
CIPI 21 settembre 1978: dal 27 aprile 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simat*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), a decorrere dall'8 luglio 1984:
periodo: dal 25 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dall'11 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1985.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Editrice sarda*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 19 ottobre 1984:
periodo: dall'8 ottobre 1988 al 5 aprile 1989;
CIPI 6 aprile 1983: dal 28 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera del Sentino*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Sassoferrato (Ancona), a decorrere dal 30 aprile 1984:
periodo: dal 24 gennaio 1987 al 22 luglio 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 24 ottobre 1985.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Albert*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 23 giugno 1988 al 19 dicembre 1988;
CIPI 20 luglio 1979: dal 27 novembre 1978;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

89A0962

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1989, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Valchiria III - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, costituita il 20 settembre 1963 per rogito notaio Michele Tuccari ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Oberdan Scozzafava.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1989 il dott. Francesco Amuso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale di Palmi e paesi limitrofi», in Palmi (Reggio Calabria), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 30 novembre 1972, in sostituzione del dott. Ezio Vitali.

89A0941 - 89A0981

Proroga della gestione commissariale e revoca del collegio sindacale dell'Istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», in Roma.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1989 i poteri conferiti al Sen. Beniamino Finocchiaro, commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 4 maggio 1989.

Con lo stesso decreto è stato revocato il collegio sindacale dell'Istituto predetto.

89A0963

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ravenna.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1989, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Ravenna:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi comprese le attività preliminari e complementari del facchinaggio;

trasporto merci per c/terzi comprese le attività preliminari e complementari del trasporto:

autotrasportatori, gruisti, trattoristi non agricoli, escavatoristi, carrellisti, autosollevatori e simili,

43ª classe iniziale di contribuzione, con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.

89A0940

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali della Cassa di risparmio delle provincie lombarde», in Milano, ad ampliare il magazzino generale sito in Milano.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1989 la S.p.a. «Magazzini generali della Cassa di risparmio delle provincie lombarde», con sede in Milano, è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale sito in Milano, via Toffetti, numeri 31, 90, 94, adibito al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

89A0964

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuno riportate:

Medaglia d'argento

Alla memoria della guardia giurata Sebastiano Pettinato. — Con grande coraggio e pronta determinazione, ingaggiava un violento conflitto a fuoco con cinque malviventi che si erano introdotti in un istituto di credito a scopo di rapina. Riusciva, quindi, a colpire uno dei rapinatori e a mettere in fuga i complici, rimanendo, però, ferito mortalmente. Splendido esempio di sprezzo del pericolo e altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio. — Acireale, 8 ottobre 1986.

Medaglie di bronzo

Al carabiniere Giuseppe Tornambè. — Libero dal servizio, richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a lanciarsi nelle acque del mare per soccorrere una giovane donna, che, spinta al largo dalla corrente, era in procinto di annegare. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo a riva. — Seccagrande di Ribera (Agrigento), 26 agosto 1987.

Al sig. Cesare Quadrelli. — Con grande coraggio e senza esitazione, ingaggiava una violenta colluttazione con un malvivente, che con due complici si era introdotto in un istituto di credito a scopo di rapina. Benché ferito da un colpo di arma da fuoco ad una gamba, riusciva a mettere in fuga i rapinatori. — Torre dell'Orso Melendugno (Lecce), 10 luglio 1987.

Ai carabinieri Giovanni Marcellino e Giuseppe Leo. — In servizio di pattugliamento, con sprezzo del pericolo ed esemplare altruismo, si tuffava nelle impetuose acque di un fiume per soccorrere un anziana donna, che vi si era lanciata a scopo suicida. Dopo reiterati sforzi, riusciva, con l'aiuto di pari grado, a trarla in salvo a riva. — Narzole (Cuneo), 12 giugno 1987.

Al maresciallo dei carabinieri Biagio Dicara. — Comandante di stazione, con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, si lanciava nelle fredde e agitate acque del mare, riuscendo a salvare, con l'aiuto di dipendente militare, da sicura morte un giovane che vi si era gettato a scopo suicida. — Sampieri di Scicli (Ragusa), 21 marzo 1987.

Al carabiniere ausiliario Rocco Recupero. — Con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, si lanciava, unitamente al proprio comandante di stazione, nelle fredde e agitate acque del mare, contribuendo a salvare da sicura morte un giovane che vi si era gettato a scopo suicida. — Sampieri di Scicli (Ragusa), 21 marzo 1987.

Al sig. Redi Macorig. — Senza esitazione, si tuffava nelle fredde acque di un fiume per soccorrere una donna, che vi si era gettata a scopo suicida. Raggiuntala, nonostante la forte corrente, riusciva a trarla in salvo a riva. — Treviso, 18 marzo 1987.

Al sig. Diego Perra. — Senza esitazione, si tuffava nelle fredde acque del mare, nonostante le avverse condizioni meteomarine, per soccorrere una giovane donna che vi si era gettata a scopo suicida. Raggiuntala, riusciva a trarla in salvo a riva. — Cagliari, 2 marzo 1987

Al sig. Franco Poli. — Con pronta decisione e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle gelide acque di un canale per soccorrere due donne, che vi erano precipitate a bordo di un'autovettura. Raggiuntele, riusciva ad estrarre le due sventurate dall'abitacolo, salvandole, così, da sicura morte. — Reggio Emilia, 16 febbraio 1987.

Al sig. Serafino Mondino. — Senza esitazione, si tuffava nelle fredde acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo un uomo, che vi si era gettato a scopo suicida. — Marina di Ravenna, 16 gennaio 1987.

Al dott. Angelo Silvestri. — In occasione dell'incendio sviluppatosi in una camera dell'ospedale psichiatrico, accorreva prontamente e, incurante del rischio personale, riusciva, con l'aiuto di un infermiere, a portare in salvo all'esterno un degente ivi ricoverato. — Padova, 1° febbraio 1987.

89A0972

Conferimento di ricompense al merito civile

Con proprio decreto 25 ottobre 1988, il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuno riportate:

Finanziere Generoso Mongiello, il 18 gennaio 1987, in Carimate (Como). — Coraggiosamente s'introduceva in un appartamento in fiamme, riuscendo a portare in salvo una donna ormai svenuta.

Maresciallo capo della Guardia di finanza Pasquale Iasevoli, il 28 novembre 1983, in Pomigliano d'Arco (Napoli). — Con coraggiosa determinazione ed assoluto sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare due malviventi, scongiurando così che fosse messa in atto una rapina ai danni di un esercizio commerciale.

89A0973

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 17 febbraio 1989, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 28 febbraio 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1989 è di L. 97,27, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 1989 è di L. 94,70 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con seadenza il 28 febbraio 1990 è di L. 89,70, comprensi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti

89A1016

N. 45

Corso dei cambi del 6 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1358,150	1358,150	1358,10	1358,150	1358,150	1358,15	1358,290	1358,150	1358,150	1358,15
Marco germanico	736 —	736 —	736,50	736 —	736 —	736 —	736 —	736 —	736 —	736 —
Franco francese	216,630	216,630	216,58	216,630	216,630	216,63	216,630	216,630	216,630	216,63
Fiorino olandese	652,250	652,250	652,50	652,250	652,250	652,25	652,280	652,250	652,250	652,25
Franco belga	35,115	35,115	35,13	35,115	35,115	35,11	35,117	35,115	35,115	35,11
Lira sterlina	2347,500	2347,500	2350 —	2347,500	2347,500	2347,50	2347,510	2347,500	2347,500	2347,50
Lira irlandese	1961	1961	1963	1961	1961 —	1961 —	1961 —	1961	1961 —	
Corona danese	189,080	189,080	189,25	189,080	189,080	189,08	189,080	189,080	189,080	189,08
Dracma	8,751	8,751	8,75	8,751	—	—	8,750	8,751	8,751	—
E.C.U.	1529,600	1529,600	1530,50	1529,600	1529,600	1529,60	1529,650	1529,600	1529,600	1529,60
Dollaro canadese	1140,200	1140,200	1139 —	1140,200	1140,200	1140,20	1141,200	1140,200	1140,200	1140,20
Yen giapponese	10,575	10,575	10,58	10,575	10,575	10,575	10,577	10,575	10,575	10,57
Franco svizzero	860,160	860,160	860,65	860,160	860,160	860,160	860 —	860,160	860,160	860,16
Scellino austriaco	104,595	104,595	104,70	104,595	104,595	104,595	104,570	104,595	104,595	104,59
Corona norvegese	201,700	201,700	201,75	201,700	201,700	201,70	201,740	201,700	201,700	201,70
Corona svedese	214,540	214,540	214,50	214,540	214,540	214,540	214,530	214,540	214,540	214,54
FIM	315,580	315,580	315,75	315,580	315,580	315,58	315,500	315,580	315,580	—
Escudo portoghese	8,914	8,914	8,92	8,914	8,914	8,91	8,915	8,914	8,914	8,91
Peseta spagnola	11,817	11,817	11,835	11,817	11,817	11,817	11,819	11,817	11,817	11,81
Dollaro australiano	1105,500	1105,500	1105,50	1105,500	1105,500	1105,50	1105,500	1105,500	1105,500	1105,50

Media dei titoli del 6 marzo 1989

Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,850
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,975
» » 18- 3-1987/94	72,700
» » » 21- 4-1987/94	72,300
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	88,800
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,850
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	100,925
» » » » 18-11-1985/90	99,225
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,400

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,175
» » » »	17- 1-1986/91	99,525
» » » »	1- 2-1984/91	101,075
» » » »	18- 2-1986/91	99,425
» » » »	1- 3-1984/91	100,375
» » » »	18- 3-1986/91	99,400
» » » »	1- 4-1984/91	100,275
» » » »	1- 5-1984/91	100,175
» » » »	1- 6-1984/91	100,250
» » » »	1- 7-1984/91	99,900
» » » »	1- 8-1984/91	99,800
» » » »	1- 9-1984/91	99,950
» » » »	1-10-1984/91	99,725
» » » »	1-11-1984/91	99,825
» » » »	1-12-1984/91	99,475
» » » »	1- 1-1985/92	99,050
» » » »	1- 2-1985/92	98,650
» » » »	18- 4-1986/92	96,925
» » » »	19- 5-1986/92	99,500
» » » »	20- 7-1987/92	97,150
» » » »	19- 8-1987/92	97,400
» » » »	1-11-1987/92	96,450
» » » »	1-12-1987/92	97,575
» » » »	18- 6-1986/93	94,625
» » » »	17- 7-1986/93	94,275
» » » »	19- 8-1986/93	95,125
» » » »	18- 9-1986/93	94,275
» » » »	20-10-1986/93	95,175
» » » »	19-12-1986/93	96,200
» » » »	18-11-1987/93	96,525
» » » »	1- 1-1988/93	96,325
» » » »	1- 2-1988/93	96,225
» » » »	1- 3-1988/93	96,175
» » » »	1- 4-1988/93	96,700
» » » »	1- 5-1988/93	97,225
» » » »	1- 6-1988/93	97,600
» » » »	1- 7-1988/93	97,775
» » » »	1- 8-1988/93	97,225
» » » »	1-10-1987/94	97,250
» » » »	1- 2-1985/95	96,725
» » » »	1- 3-1985/95	92,375
» » » »	1- 4-1985/95	91,900
» » » »	1- 5-1985/95	92,075
» » » »	1- 6-1985/95	92,275
» » » »	1- 7-1985/95	93,675
» » » »	1- 8-1985/95	93,425
» » » »	1- 9-1985/95	92,975
» » » »	1-10-1985/95	92,925
» » » »	1-11-1985/95	93,125
» » » »	1-12-1985/95	93,600
» » » »	1- 1-1986/96	93,300
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,025
» » » »	1- 2-1986/96	94,325
» » » »	1- 3-1986/96	93,350
» » » »	1- 4-1986/96	92,700
» » » »	1- 5-1986/96	92,475
» » » »	1- 6-1986/96	93,125
» » » »	1- 7-1986/96	92,700
» » » »	1- 8-1986/96	92,400
» » » »	1- 9-1986/96	92,400
» » » »	1-10-1986/96	91,925
» » » »	1-11-1986/96	93 —
» » » »	1-12-1986/96	92,325
» » » »	1- 1-1987/97	91,750
» » » »	1- 2-1987/97	91,825
» » » »	18- 2-1987/97	91,650

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	91.700
» » » »	1- 4-1987/97	91.425
» » » »	1- 5-1987/97	91,600
» » » »	1- 6-1987/97	92.225
» » » »	1- 7-1987/97	92,350
» » » »	1- 8-1987/97	92,175
» » » »	1- 9-1987/97	92.825
Buoni Tesoro Pol. 12,00%	1- 4-1989	100,050
» » » 10,50%	1- 5-1989	100 —
» » » 9,25%	1- 1-1990	98.775
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,550
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,575
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,725
» » » 9,15%	1- 3-1990	98 —
» » » 10,50%	1- 3-1990	98.750
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,950
» » » 10,50%	15- 3-1990	97,900
» » » 9,15%	1- 4-1990	97,600
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,250
» » » 12,00%	1- 4-1990	101.350
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,200
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,500
» » » 10,50%	1- 5-1990	100,050
» » » 10,50%	1- 5-1990	98.300
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,150
» » » 9,15%	1- 6-1990	97.125
» » » 10,00%	1- 6-1990	99 —
» » » 10,50%	16- 6-1990	98.175
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,075
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,625
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,300
» » » 9,50%	1- 8-1990	97,925
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,350
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,250
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,825
» » » 11,25%	1- 9-1990	99,250
» » » 9,25%	1-10-1990	96,550
» » » 11,50%	1-10-1990	98,800
» » » 9,25%	1-11-1990	96,650
» » » 9,25%	1-12-1990	96.800
» » » 12,50%	1- 3-1991	103,750
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,300
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,750
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,125
» » » 9,15%	1- 3-1992	94,575
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,550
» » » 11,00%	1- 4-1992	94,850
» » » 9,15%	1- 5-1992	94,625
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,150
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,875
» » » 10,50%	1- 7-1992	99,075
» » » 11,50%	1- 7-1992	95,975
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,300
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	102,450
» » » »	1983/90 11,50%	104,200
» » » »	1984/91 11,25%	104,900
» » » »	1987/91 8,75%	98 —
» » » »	1984/92 10,50%	106,150
» » » »	1985/93 9,60%	102,650
» » » »	1985/93 9,75%	103,600
» » » »	1985/93 9,00%	101,250
» » » »	1985/93 8,75%	100,375
» » » »	1986/94 8,75%	100,450
» » » »	1986/94 6,90%	92,650
» » » »	1987/94 7,75%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M06039

N. 46

Corso dei cambi del 7 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1364 —	1364 —	1364,10	1364 —	1364 —	1364 —	1364 —	1364 —	1364 —	1364 —
Marco germanico	734,950	734,950	734,20	734,950	734,950	734,95	735 —	734,950	734,950	734,95
Franco francese	216,320	216,320	216 —	216,320	214,320	216,32	216,330	216,320	216,320	216,32
Fiorino olandese	651,150	651,150	651,20	651,150	651,150	651,15	651,120	651,150	651,150	651,15
Franco belga	35,069	35,069	35,06	35,069	35,069	35,06	35,071	35,069	35,069	35,06
Lira sterlina	2349,250	2349,250	2349 —	2349,250	2349,250	2349,25	2349,400	2349,250	2349,250	2349,25
Lira irlandese	1958,300	1958,300	1958 —	1958,300	1958,300	1958,30	1958,500	1958,300	1958,300	—
Corona danese	188,570	188,570	188,60	188,570	188,570	188,57	188,610	188,570	188,570	188,57
Dracma	8,731	8,731	8,73	8,731	8,731	—	8,727	8,731	8,731	—
E.C.U.	1527,700	1527,700	1528,25	1527,700	1527,700	1527,70	1527,750	1527,700	1527,700	1527,70
Dollaro canadese	1139,900	1139,900	1141,50	1139,900	1139,900	1139,9	1140,400	1139,900	1139,900	1140 —
Yen giapponese	10,591	10,591	10,59	10,591	10,591	10,59	10,590	10,591	10,591	10,59
Franco svizzero	860,140	860,140	859,50	860,140	860,140	860,14	860,100	860,140	860,140	860,15
Scellino austriaco	104,447	104,447	104,30	104,447	104,447	104,44	104,440	104,447	104,447	104,44
Corona norvegese	201,450	201,450	201,65	201,450	201,450	201,45	201,580	201,450	201,450	201,45
Corona svedese	214,590	214,590	214,25	214,590	214,590	214,59	214,470	214,590	214,590	214,59
FIM	315,330	315,330	315,50	315,330	315,330	315,33	315,300	315,330	315,330	—
Escudo portoghese	8,905	8,905	8,90	8,905	8,905	8,90	8,905	8,905	8,905	8,90
Peseta spagnola	11,785	11,785	11,79	11,785	11,785	11,78	11,789	11,785	11,785	11,78
Dollaro australiano	1105,600	1105,600	1105 —	1105,600	1105,600	1105,6	1105,580	1105,600	1105,600	1105,60

Media dei titoli del 7 marzo 1989

Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,850
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	99,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,975
» » » 18- 3-1987/94	72,700
» » » 21- 4-1987/94	72,300
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,875
» » » TR 2,5% 1983/93	88,800
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,800
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	100,900
» » » » 18-11-1985/90	99,200
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,550

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,225
» » » »	17- 1-1986/91	99,400
» » » »	1- 2-1984/91	100,950
» » » »	18- 2-1986/91	99,450
» » » »	1- 3-1984/91	100,300
» » » »	8- 3-1986/91	99,250
» » » »	1- 4-1984/91	100,200
» » » »	1- 5-1984/91	100,125
» » » »	1- 6-1984/91	100,250
» » » »	1- 7-1984/91	99,900
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,875
» » » »	1-10-1984/91	99,675
» » » »	1-11-1984/91	99,800
» » » »	1-12-1984/91	99,475
» » » »	1- 1-1985/92	99 —
» » » »	1- 2-1985/92	98,450
» » » »	18- 4-1986/92	97,250
» » » »	19- 5-1986/92	96,450
» » » »	20- 7-1987/92	97,125
» » » »	19- 8-1987/92	97,350
» » » »	1-11-1987/92	96,425
» » » »	1-12-1987/92	97,650
» » » »	18- 6-1986/93	94,575
» » » »	17- 7-1986/93	94,200
» » » »	19- 8-1986/93	95,100
» » » »	18- 9-1986/93	94,300
» » » »	20-10-1986/93	95,175
» » » »	19-12-1986/93	96,500
» » » »	18-11-1987/93	96,175
» » » »	1- 1-1988/93	96,325
» » » »	1- 2-1988/93	96,125
» » » »	1- 3-1988/93	96,175
» » » »	1- 4-1988/93	96,650
» » » »	1- 5-1988/93	97,225
» » » »	1- 6-1988/93	97,500
» » » »	1- 7-1988/93	97,775
» » » »	1- 8-1988/93	97,200
» » » »	1-10-1987/94	97,100
» » » »	1- 2-1985/95	96,700
» » » »	1- 3-1985/95	92,150
» » » »	1- 4-1985/95	91,850
» » » »	1- 5-1985/95	92 —
» » » »	1- 6-1985/95	92,250
» » » »	1- 7-1985/95	93,725
» » » »	1- 8-1985/95	93,350
» » » »	1- 9-1985/95	93,025
» » » »	1-10-1985/95	92,875
» » » »	1-11-1985/95	93 —
» » » »	1-12-1985/95	93,500
» » » »	1- 1-1986/96	93,100
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,800
» » » »	1- 2-1986/96	93,900
» » » »	1- 3-1986/96	93,050
» » » »	1- 4-1986/96	92,600
» » » »	1- 5-1986/96	92,425
» » » »	1- 6-1986/96	93,100
» » » »	1- 7-1986/96	92,625
» » » »	1- 8-1986/96	92,200
» » » »	1- 9-1986/96	92,400
» » » »	1-10-1986/96	91,950
» » » »	1-11-1986/96	92,125
» » » »	1-12-1986/96	92,750
» » » »	1- 1-1987/97	91,675
» » » »	1- 2-1987/97	91,700
» » » »	18- 2-1987/97	91,500
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	91,550
» » » »	1- 4-1987/97	91,400
» » » »	1- 5-1987/97	91,650
» » » »	1- 6-1987/97	92,225
» » » »	1- 7-1987/97	92,325
» » » »	1- 8-1987/97	92,300
» » » »	1- 9-1987/97	95,700

Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1- 4-1989	100 —
» » »	10,50%	1- 5-1989	100 —
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,750
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,500
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,400
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,625
» » »	9,15%	1- 3-1990	98 —
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,650
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,925
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,350
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,625
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,200
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,300
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,175
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,400
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,925
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,300
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,100
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,150
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,900
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,100
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,100
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,625
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,275
» » »	9,50%	1- 8-1990	97,925
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,425
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,200
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,725
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,100
» » »	9,25%	1-10-1990	96,550
» » »	11,50%	1-10-1990	98,850
» » »	9,25%	1-11-1990	96,600
» » »	9,25%	1-12-1990	96,650
» » »	12,50%	1- 3-1991	103,725
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,100
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,625
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,050
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,800
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,450
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,075
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,875
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,050
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,150
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,250

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,625
» » » »	1983/90	11,50%	104,200
» » » »	1984/91	11,25%	104,300
» » » »	1987/91	8,75%	98 —
» » » »	1984/92	10,50%	105,900
» » » »	1985/93	9,60%	101,825
» » » »	1985/93	9,75%	103,625
» » » »	1985/93	9,00%	101,125
» » » »	1985/93	8,75%	100,250
» » » »	1986/94	8,75%	100,450
» » » »	1986/94	6,90%	92,500
» » » »	1987/94	7,75%	93,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M07039

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare gennaio 1989, n. 1166, della Cassa depositi e prestiti, concernente: «Istruzioni per l'accesso ai mutui di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, recante norme sul "Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri dell'indennità di esproprio"». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 1989).

Nel testo, nonché negli allegati 1, 2 e 3 della circolare indicata in epigrafe, riportati rispettivamente alle pagine 15, 16, 17, 18 e 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, ovunque è scritto: *«sentenza passata in giudicato»* e *«sentenze passate in giudicato»*, leggasi: *«sentenza esecutiva»* e *«sentenze esecutive»*.

89A1015

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.	
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	8.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***